



**Federazione  
nazionale  
Ordini dei  
TSRM  
e delle professioni  
sanitarie tecniche,  
della riabilitazione  
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:  
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3  
C.F. 01682270580

Prot. n. 684/2019

Roma, 15 febbraio 2019

Circolare 18/2019

Ai Presidenti degli Ordini TSRM PSTRP

e, p.c. ai Componenti del Comitato centrale  
ai Presidenti AMR

**Oggetto: fatture elettroniche e prestazioni sanitarie.**

Gentili Presidenti,

si fa seguito a quanto già comunicato con la [circolare n. 9 del 25 gennaio 2019](#) per informarvi che, con l'entrata in vigore [della legge 11 febbraio 2019, n. 12](#), le disposizioni di cui all'articolo 10 bis della legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti ancora all'invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria, ovvero i professionisti sanitari di cui al DM del 13 marzo 2018.

Pertanto, con il combinato disposto dei due articoli (con la legge 11 febbraio 2019, n. 12, di conversione del DI 135/2018, è stato inserito l'art. 9-bis che ha modificato l'art. 10 bis della legge 17 dicembre 2018, n. 136), i soggetti che emettono fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, anche se non tenuti all'invio dei dati al sistema TS, non dovranno emettere fattura elettronica.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, inviamo cordiali saluti.

**Il Tesoriere**  
Teresa Calandra

**Il Presidente**  
Alessandro Beux